



CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA
Provincia Barletta – Andria - Trani

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REG. GEN. 776 / 2013

1° SETTORE: Segreteria e Affari Generali – Cultura – Pubblica Istruzione – Politiche Sociali – Sport – Demografici – Contenzioso

DETERMINAZIONE N° 203 DEL 8/7/2013

OGGETTO: Rimborso oneri alla Associazione Regionale Allevatori Puglia – per permessi retribuiti al dipendente Piscitelli Leonardo – Assessore comunale.

IL DIRIGENTE

Adotta la seguente determinazione.
Richiamata la retroestesa proposta, pari data e oggetto della presente,

D E T E R M I N A

DI TRASFORMARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA IN DETERMINAZIONE.

Copia della stessa, ad avvenuta pubblicazione deve essere trasmessa:

- Segreteria Generale
- Segretario Generale
- Responsabile Servizio Finanziario
- Uffici:

IL DIRIGENTE
Dott. Samuele Pontino

VISTO: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA.

11 LUG. 2013

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZE
Dott. Giuseppe Di Biase

UFFICIO RAGIONERIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Canosa di Puglia

per quindici giorni consecutivi dal **17 LUG. 2013** al **31 LUG. 2013** al n. **1221**

SEGRETARIA GENERALE
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Donato Fasanelli

RELAZIONE ISTRUTTORIA DELLA SEGRETERIA GENERALE

L'art. 79 del D.Lgs. n. 267/2000 al comma 4 stabilisce che:

“I componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni, delle comunità montane e dei consorzi fra enti locali, e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, hanno diritto, oltre ai permessi di cui ai precedenti commi, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle comunità montane, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti”;

L'art. 80 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che:

“Le assenze dal servizio di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 79 sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro. Gli oneri per i permessi retribuiti sono a carico dell'ente presso il quale i lavoratori dipendenti esercitano le funzioni pubbliche di cui all'articolo 79. L'ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, e' tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore. Il rimborso viene effettuato dall'ente entro trenta giorni dalla richiesta. Le somme rimborsate sono esenti da imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 8, comma 35, della legge 11 marzo 1988. n. 67”;

Dato atto che con decreto sindacale prot. n. 15538 in data 30.05.2012 è stato nominato Assessore di questo Comune il Sig. Leonardo Piscitelli, lavoratore dipendente dell'Associazione Regionale Allevatori Puglia, con sede in Putignano – Via S. Nicola n. 2;

Considerato che:

- Con nota prot. 469 in data 05.07.2013, pervenuta a questo Comune in pari data ed acquisita al protocollo generale al n. 19582, l'Associazione Regionale Allevatori Puglia ha chiesto il rimborso relativo al mese di giugno, pari ad € 585,50;

Viste:

- la nota fax prot. 617 in data 23.10.2012, pervenuta a questo Comune in pari data ed acquisita al protocollo generale al n. 29177, con la quale, su richiesta, per le vie brevi, dell'ufficio, l'Associazione Regionale Allevatori Puglia ha comunicato gli orari di lavoro settimanali che il dipendente Piscitelli è tenuto ad osservare presso il suo datore di lavoro;
- la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dall'Assessore Piscitelli in data 22.10.2012, riguardante i tempi di percorrenza dal posto di lavoro al luogo della riunione e viceversa;
- la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dall'Assessore Piscitelli in data 02.07.2013 con la quale indica i giorni e le ore di permesso usufruiti nel mese di giugno 2013, per un totale di ore 25 comprensive dei tempi di percorrenza;

Accertato che la complessiva spesa, pari ad € 585,50 relativa al mese di giugno 2013, trova copertura sul cap. 16/1 del PEG 2013;

Vista la documentazione e accertata la rispondenza delle richieste con le risultanze d'ufficio, relative alle assenze dal servizio dell'Assessore comunale Leonardo Piscitelli per le attività inerenti la carica ricoperta, ai sensi dell'art. 79 e 80 del T.U.E.L. n. 267/2000, nel suddetto mese, si propone la presente determinazione al fine della relativa adozione



IL DIRIGENTE

Letta e condivisa la su estesa relazione;

Vista ed applicata la delibera di G.C. n. 1/2013 di approvazione del PEG provvisorio 2013:

Visto l'art. 107 - D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;

Ritenuto necessario procedere in merito

D E T E R M I N A

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1. di rimborsare in favore dell'Associazione Regionale Allevatori Puglia, con sede in Putignano – Via S. Nicola n. 2, datore di lavoro dell'Assessore comunale Piscitelli Leonardo, la complessiva somma di € 585,50, a titolo di rimborso degli oneri sostenuti per permessi dal lavoro usufruiti dal dipendente Leonardo Piscitelli, nel mese di giugno (ore 25 comprensivi del tempo di precorrenza), per l'espletamento del mandato di Assessore Comunale presso questo Civico Ente, come da distinta oneri, inviata dal datore di lavoro e la dichiarazione resa dall'Assessore Piscitelli, tutte allegate al fascicolo istruttorio;
2. di assumere la suddetta spesa di € 585,50, con imputazione al cap. 16/1 PEG/2013; *in capo ai debiti in un -*
3. di trasmettere al Settore Finanziario, copia del presente provvedimento, per l'accredito della citata somma di € 585,50 sul Conto Banca Nazionale del Lavoro – Agenzia di Putignano intestato a “Associazione Regionale Allevatori Puglia” – Codice IBAN: IT22 I010 0541 6300 0000 0004 150, con causale “rimborso degli oneri sostenuti”.